

I lavoratori che intendono ricevere il TFR in busta paga dovranno consegnare al datore di lavoro il modello Qu.I.R.

La Legge di Stabilità ha introdotto una misura in favore dei lavoratori del settore privato. Infatti, accanto alla possibilità di poter destinare il TFR in un fondo di previdenza complementare oppure di mantenerlo semplicemente in azienda per fruirne in caso di interruzione del rapporto di lavoro, è stata introdotta la possibilità di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto (ora chiamato “PIR”, ossia parte integrativa di retribuzione) mensilmente in busta paga.

Affinché il lavoratore possa ricevere il TFR in busta paga, deve avere un’anzianità di servizio minima di 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro. Nel computo, in particolare, occorre tenere conto del rapporto di lavoro in corso, quindi non assumono rilevanza eventuali periodi pregressi relativi a precedenti contratti anche se svolti presso lo stesso datore di lavoro.

I datori di lavoro obbligati al pagamento in busta paga sono i datori di lavoro privati con esclusione di quelli del settore agricolo, datori di lavoro domestico e di quelli sottoposti a procedure concorsuali, nonché per coloro che versano in situazione di crisi ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 297 /1982.

I datori di lavoro, una volta ricevuto il modulo Qu.I.R. dal lavoratore, procederanno all’inserimento in busta paga della quota maturanda. In particolare, le tempistiche di liquidazione del TFR si differenziano in base alle dimensioni dell’azienda in questione; infatti, per coloro che occupano almeno 50 lavoratori, la quota confluirà in busta paga mensilmente; per quelle al di sotto invece ogni tre mesi.

La finalità è quella di consentire a queste ultime di poter avere il tempo di accedere, se lo riterranno, al finanziamento agevolato previsto.

In particolare, tali datori di lavoro che occupano fino a 49 addetti, possono fare richiesta di finanziamento agevolato alle banche e altri intermediari finanziari che aderiranno all’apposito accordo quadro che dovrà essere stipulato dal ministro dell’Economia e delle Finanze e da quello del Lavoro con l’ABI.

Si tratta di un finanziamento agevolato il cui tasso non potrà essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR calcolato ai sensi dell’articolo 2120 c.c. e sarà garantito da apposito fondo presso l’INPS e anche dallo Stato.

La parte di TFR che andrà mensilmente in busta paga, verrà tassata secondo l’aliquota marginale IRPEF ordinaria e non in base alla tassazione separata.